

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 15/07/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29833-in-verit-la-domanda-risarcitoria-all-esame-ancorch-sorretta-da-imponente-documentazione-non-pu-considerarsi-fondata-alla-luce-di-alcuni-rilievi-poco-addietro-richiamati-ma-specialmente-sulla-scor>

Autore: Lazzini Sonia

**In verità, la domanda risarcitoria all'esame, ancorchè sorretta da imponente documentazione, non può considerarsi fondata alla luce di alcuni rilievi poco addietro richiamati, ma specialmente sulla scorta dell'art. 2043 c.c. e degli elementi la cui presen**

Tar Veneto, Venezia, 17.06.2010 n. 2682

***In verità, la domanda risarcitoria all'esame, ancorchè sorretta da imponente documentazione, non può considerarsi fondata alla luce di alcuni rilievi poco addietro richiamati, ma specialmente sulla scorta dell'art. 2043 c.c. e degli elementi la cui presenza tale norma richiede onde potere accedere al riconoscimento del diritto al risarcimento per equivalente.***

In particolare, alla luce di quanto si è riportato già nella narrativa in fatto che precede, si osserva che, degli elementi che necessariamente debbono esistere per fondare una domanda di risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c., non può ritenersi ricorrere, nel caso di specie, in primo luogo, il nesso di causalità tra il comportamento (e gli atti) delle amministrazioni chiamate a risarcire e il verificarsi del danno lamentato, sotto il profilo sia del danno emergente, sia della perdita di chances. Ed invero, per quanto concerne i provvedimenti risalenti al Comune, l'illegittimità dei dinieghi di concessioni edilizie è stata superata dal successivo (per quanto tardivo) rilascio (come detto, nel 1988) delle concessioni medesime, delle quali la ricorrente non ha inteso (o potuto, come essa sostiene) avvalersi.

Piuttosto, come è emerso specialmente dalla discussione orale, il prodursi del danno pare ascrivibile al comportamento della stessa ricorrente, che non ha portato a termine la realizzazione delle opere di urbanizzazione, condizione precipua per la rimozione degli ostacoli all'avvio dell'attività produttiva, come si evince dall'art.11 della convenzione sottoscritta con il Comune e trascritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari il 16.05.85 (dove si precisa che "il Sindaco rilascia le singole concessioni edilizie... dopo l'avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria, accertate mediante il verbale di ultimazione "). Al riguardo, è pacifico in causa che tali opere, se pure iniziate (cfr. verbale di sopralluogo del 13.08.85), non sono state mai ultimate. Come appare evidente, insomma, non si può istituire un rapporto di causa – effetto tra l'illegittimità dei dinieghi comunali originari e del parere negativo della Provincia da una parte e l'evento dannoso dall'altra. Altri fattori estranei (i più rilevanti dei quali, del resto, ascrivibili alla stessa ricorrente, come si è detto) si sono inseriti nella successione degli eventi, in maniera tale da recidere qualsiasi nesso di causalità diretta con il menzionato accertamento giudiziale di illegittimità.

Per quanto concerne specificamente i successivi provvedimenti provinciali di sostanziale diniego dell'autorizzazione alla produzione delle due menzionate sostanze farmaceutiche, poi, si è già ricordato che i ricorsi proposti avverso tali dinieghi sono stati lasciati perimere dalla ricorrente, di tal che, ancora una volta, non può istituirsi un rapporto causale diretto tra detti dinieghi e il prodursi di un danno in capo alla ricorrente, che in questo caso è ascrivibile al suo stesso comportamento.

4- Nemmeno può dirsi sussistere l'elemento psicologico, vale a dire la colpa delle amministrazioni resistenti, dal momento che esse hanno agito –nell'emettere i provvedimenti e nel tener i comportamenti contestati - in un ambito di perseguimento dell'interesse pubblico affidato alle loro cure dall'ordinamento, senza che possano ravvisarsi particolari elementi di negligenza o errori inescusabili nell'interpretazione (secondo il loro apprezzamento) delle norme applicate.

La Provincia, in particolare, sembra avere perseguito l'intento di applicare le norme nella maniera più rispondente alla tutela della popolazione dal rischio che essa ha ravvisato nell'attivazione di uno stabilimento farmacologico (dove si fa uso, di norma, di sostanze chimiche non sempre innocue), per di più in una fase di notevole mutamento ed innovatività dell'ordinamento in materia ambientale (proprio nella seconda parte del 1985 si erano susseguiti l'emissione del d.l. n. 312/85, l'emanazione della "legge Galasso" di conversione del medesimo e, in contemporanea, dei c.d. "galassini", decreti ministeriali di

imposizione del vincolo paesaggistico su determinate aree). Ne consegue che in una fase di aumentata sensibilità per la tutela dell'ambiente rispetto ai fenomeni di antropizzazione, ben potevano apparire giustificati i timori dell'amministrazione provinciale sull'opportunità dell'insediamento, specie ove si tenga presente l'ubicazione del progettato stabilimento, localizzato in zona pre-montana ed in riva ad un torrente. In ogni caso, la novità e la complessità della normativa escludono la sussistenza di colpa grave o di errore inescusabile in capo all'amministrazione provinciale.

5- In definitiva, sia per l'inesistenza del nesso di causalità, sia per la non ravvisabilità dell'elemento psicologico in capo alle due amministrazioni resistenti, non può ritenersi comprovata l'esistenza del danno: più correttamente, il danno allegato, se e nella misura in cui possa considerarsi esistente, appare addebitabile piuttosto alla medesima ricorrente che alle due amministrazioni convenute (parenteticamente, si osserva che la ricorrente medesima si è, successivamente, liberata dell'area in questione –con i relativi manufatti esistenti, cedendola ad altra impresa e realizzando certamente un corrispettivo economico di cui non si dà conto). In definitiva, a giudizio del Collegio, nei confronti delle amministrazioni convenute, non è configurabile un'azione di danno, a titolo di dolo o colpa, difettandone i presupposti soggettivi.

Ne consegue che non occorre, a questo punto, soffermarsi sul quantum del danno stesso, la prova del quale, peraltro (se pure possa dirsi raggiunta), deve ritenersi ininfluenza ai fini del giudizio, una volta esclusa l'an; risulta, di conseguenza, superfluo disporre la richiesta CTU.

Conclusivamente, per le considerazioni su esposte, il ricorso deve considerarsi infondato e va, pertanto, rigettato.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2682 del 17 giugno 2010 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

**N. 02682/2010 REG.SEN.**  
**N. 01710/2004 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1710 del 2004, proposto da: Chimica Ricorrente S.A., con sede in Lussemburgo, in persona del rappresentante legale F. Gianluigi rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Nodari, Natascia Finotto e Antonio Munari, con domicilio eletto presso il terzo in Venezia, Piazzale Roma, 464, come da procura a.l. rilasciata con atto del notaio André Schwagen il 19.02.2004,

***contro***

Comune di Ricorrente (BL) in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Curato e Livio Viel, con domicilio eletto presso il primo in Venezia, Piazzale Roma, 468/B, come da procura a.l. a margine del controricorso,

Provincia di Belluno in persona del presidente della G.P. in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Barel, con domicilio eletto presso l'avv. Emanuela Rizzi in Venezia, Santa Croce, 312/A, come da procura a.l. a margine dell'atto di costituzione,

***per il risarcimento***

ex art. 2043 c.c. e art. 35 del d.l. n. 80/98, del danno conseguente all'annullamento giurisdizionale del provvedimento della Provincia di Belluno n. 11602 del 25.11.85 e delle note del Comune di Belluno prot. n. 4136 del 20.08.85 e n. 127 del 9.01.86, quest'ultima recante diniego di approvazione variante alle concessioni edilizie n. 8/83 e 13/83, con richiesta di presentazione di nuovo piano di recupero e diniego di autorizzazioni in sanatoria.

Visto il ricorso, notificato il 3.06.2004 e depositato entro i termine di legge presso la segreteria del TAR Veneto, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ricorrente e della Provincia di Belluno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2010 il Consigliere Italo Franco e uditi gli avv. Finotto e Munari per la parte ricorrente, Viel e Curato per il Comune intimato e Barel per la Provincia di Belluno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO

Acquisito da altra società (ISO FAR) dichiarata fallita il 7.08.84 lo stabilimento sito in Ricorrente, in margine al torrente Cordevole (già appartenuto alla Montecatini), al fine di attivarvi la produzione di specialità farmaceutiche, e ricevuto l'assenso iniziale del Comune (che, con delibera consiliare n. 765 del 21.06.82, aveva approvato una variante allo strumento urbanistico tesa a riclassificare l'area da AIC – area di interesse collettivo a BD- industriale edificata, e nel 1984 altra variante tesa all'ampliamento della superficie coperta, con approvazione, per entrambe, da parte della G.R.), la S.A. Chimica Ricorrente (già Chimica Ricorrente s.r.l. e poi S.p.A., già affittuaria dello stabilimento per la produzione di sostanze farmaceutiche) richiedeva al Comune la voltura di sei concessioni edilizie in corso di rilascio alla ISO FAR , oltre all'autorizzazione alla recinzione e all'installazione di un deposito di oli minerali. Seguiva l'approvazione del piano di recupero degli immobili esistenti, con delibera consiliare n. 28 del 12.03.85 e parere favorevole della Comunità montana e n.o. del Genio civile regionale di Belluno, e la stipulazione della relativa convenzione (13.05.85).

Venivano, quindi, richieste le prescritte autorizzazioni (sanitaria, V.F., scarico acque, installazione di impianto industriale, ecc.). ma a questo punto, cambiata la maggioranza in Comune e alla Provincia -prosegue l'esposizione-, mutava l'atteggiamento di dette p.a., che si manifestava nel netto dissenso espresso, per i

pericoli cui verrebbe esposta la popolazione, dalla commissione provinciale ambientale (23.11.85) e nel conseguente parere negativo reso dalla stessa Provincia perché l'area sarebbe stata soggetta a vincolo paesaggistico, nonché ai conseguenti dinieghi del Comune quanto alle concessioni edilizie e autorizzazioni in sanatoria (nota del 9.01.86).

Contro detto parere e contro sei dinieghi di concessione edilizie insorgeva la ricorrente con vari ricorsi, che venivano accolti con sentenze del 1987 per la riconosciuta inesistenza del vincolo, con sentenze non appellate e passate, dunque, in giudicato. Solo la sentenza n. 226/87 (concernente il diniego provinciale) veniva appellata, ma confermata con sentenza Cons. Stato, Sez. V, 20.12.96 n. 1563.

Le concessioni edilizie venivano, quindi, rilasciate nel maggio 1988, ma le autorizzazioni a produrre il "carbadox" (richiesta il 19.10.87) e l'"alpoclar" venivano negate su conforme parere della Provincia, cui seguiva la proposizione di altri due ricorsi (peraltro lasciati perimere), mentre la Provincia, in risposta alla richiesta di autorizzazione all'emissione di sostanze gassose, classificava l'industria come insalubre di 1<sup>a</sup> classe. Da tale "invalicabile" ostilità conseguiva – a detta di Ricorrente S.A. – l'impossibilità di attivare la produzione.

La società ricorrente afferma di avere perso, stante l'atteggiamento ostile delle menzionate p.a. nei confronti dell'iniziativa in discorso, varie occasioni contrattuali, tra le quali, in particolare, quella con la multinazionale SEARLE - concernente un contratto di fornitura di aspartame (alla stessa), a prezzi vantaggiosi-, che aveva ricercato contatti con la ricorrente nella persona del vicepresidente Jorge Labat (interessata a produrre in Italia aspartame), a seguito dei quali si era concretizzata una proposta contrattuale della durata di 3 - 5 anni per la produzione di 200 ton. annue di aspartame: constatata l'impossibilità di concludere, la SEARLE si era poi rivolta ad una impresa giapponese. Sfumavano quindi ulteriori possibilità negoziali, mentre l'organizzazione dell'impresa era tutta

rivolta alla produzione dei menzionati prodotti farmaceutici; sfumavano, infine, anche le trattative con Montefluos e Pfizer, e diveniva impossibile proseguire l'attività

Sulla base dell'esposizione dei fatti qui sommariamente riassunti, Chimica Ricorrente S.A. rivolgeva a Comune e Provincia quattro richieste di risarcimento (interruttive della prescrizione), in data 4.06.99, 28.11.2000, 29.11.2001 e 9.12.2003, ma non avevano esito positivo le trattative, protrattesi per due anni e mezzo, di accordo transattivo. Veniva anche, dal Tribunale di Belluno, respinta la richiesta di assunzione a futura memoria della testimonianza del cittadino statunitense Jorge Labat, per mancata prova delle condizioni di salute ex art. 692 c.p.c. Quindi è stata instaurata l'azione risarcitoria davanti a questo giudice.

A sostegno della domanda di risarcimento la ricorrente adduce la sussistenza di tutti gli elementi ex art. 2043 c.c. per il risarcimento degli interessi legittimi anche pretensivi (qui, peraltro, si tratta di interessi legittimi oppositivi: cfr. Cass. n. 157/2003), come asserito da S.U. n. 500/99 (danno ingiusto, che qui è *non jure* e *contra jus*; nesso di causalità; elemento psicologico, data l'assenza di errore scusabile, l'evidente negligenza ed anzi il vero e proprio dolo). Il danno lamentato sussiste sia in ordine ai costi sopportati per l'organizzazione dello stabilimento, sia quanto all'utile perduto e alla perdita di *chances*; il criterio da seguire per la liquidazione attiene alla differenza di valore delle aree con e senza l'edificabilità.

A dimostrazione della sussistenza del danno sotto vari profili e dell'entità del medesimo, la ricorrente ha prodotto una molto voluminosa perizia di parte, che conclude, in ordine al *quantum*, per un totale (tenuto conto delle varie componenti) pari ad € 84.945.662,66.

A sostegno della domanda risarcitoria la ricorrente chiede disporsi una CTU (pacificamente ammessa nel giudizio risarcitorio) e l'esperimento di prova testimoniale, in primis per rogatoria internazionale ex art. 204 c.p.c. del sig. Jorge

Labat (residente in California, U.S.A.), formulando dieci capitoli di prova, miranti a comprovare quanto sommariamente riferito più addietro. Chiede, inoltre, di sentire come testimoni i sig.ri Carlo Pacini presso Pfizer Italia S.p.A, e A. Battara presso Montefluos, e Martino Finotto in ordine alle trattative relative ai prodotti Carbadox e Alpoclar, con formulazione di altri sette capitoli di prova.

Conclude la ricorrente con la domanda di accertare e dichiarare l'obbligo del Comune di risarcire il danno nell'importo indicato (€ 84.945.662,66 alla data del 31.12.2003), oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, di disporre C.T.U., l'esperienza di rogatoria internazionale come sopra specificata e prova per testi, come pure retro precisato.

Costituitasi in giudizio, la Provincia contrasta la fondatezza delle domande avversarie, in primo luogo eccependo il verificarsi della prescrizione, essendo intervenuta la prima richiesta –peraltro priva di efficacia interruttiva, per essere la stessa inerente a dinieghi risalenti al Comune-, ben oltre l'accertamento giudiziale dei dinieghi avvenuto con sentenze del 1986-87. Soggiunge la p.a resistente che l'attività produttiva è stata impedita dalla mancanza delle prescritte autorizzazioni, e, segnatamente, della mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione, laddove la stessa ricorrente ha lasciato perimere i due ricorsi proposti contro il diniego di autorizzazione. Non sussiste, infine, né il rapporto di causalità diretto rispetto al parere negativo della Provincia, non potendosi considerare serio l'impegno di SEARLE, né sussiste l'elemento psicologico, stante la complessità della normativa in materia ambientale, proprio in quel periodo in trasformazione. Mancano, in definitiva, l'*an* e il *quantum*, cosicché inutile sarebbe la CTU.

Resiste anche il Comune, a sua volta eccependo: dapprima che si confonde tra due procedimenti distinti (urbanistico- edilizio e paesistico-ambientale), inerendo il giudicato soltanto al primo; che solo dopo l'accertamento di abusi edilizi mediante sopralluogo del 13.08.2005 aveva ritenuto di chiedere alla Provincia il parere

ambientale, i cui successivi dinieghi furono impugnati con i richiamati due ricorsi perenti; avvenuta prescrizione, sia in ordine ai dinieghi giudicati illegittimi, dato che le sentenze passate in giudicato risalgono al 1987, notificate il 25.05.87, sia in relazione all'invito a presentare un nuovo PdR (atto annullato con sentenza n. 226/87, confermata con sentenza n. 1563/96, per trattarsi di sentenza auto esecutiva, per la quale l'annullamento comporta la reintegrazione in forma specifica, il che esclude la tutela risarcitoria per equivalente), con conseguente decorrenza del termine dalla medesima, senza dovere attendere il passaggio in giudicato; la convenzione a suo tempo sottoscritta è decaduta, e sostituita con altra, successivamente stipulata con Co.Se.Con., cui sono state cedute le aree; inammissibile è la richiesta di CTU, avente finalità esplorative; eccetera.

All'udienza si è svolta la discussione, al termine della quale i difensori comparsi hanno chiesto che la causa fosse spedita in decisione.

## DIRITTO

1- Il gravame sul quale il Collegio è chiamato a decidere attiene ad un'azione risarcitoria "pura", nel senso che la stessa è stata instaurata in via autonoma da una domanda di annullamento, e comunque al di fuori di giudizio impugnatorio. Più precisamente, con il ricorso all'esame viene proposta una domanda di risarcimento del danno che si assume subito come conseguenza –con stretto riguardo all'impostazione attorea- dell'accertamento giudiziale dell'illegittimità di atti di diniego (e di pareri sfavorevoli) annullati dal G.A. -con sentenze passate in giudicato- di due diverse amministrazioni (Comune e Provincia), che vengono chiamate in solido a risarcire il danno.

Incidentalmente si osserva che la domanda di risarcimento è corroborata da profili di sicuro rilievo nel processo amministrativo (sia pure di tipo risarcitorio e attinente a rapporti, e non di sola legittimità) poiché vengono poste questioni certamente nuove per il giudizio amministrativo, come, ad es., la richiesta rogatoria

internazionale per l'acquisizione della testimonianza di un cittadino straniero, residente negli Stati Uniti d'America. Si tratta, peraltro, come si dirà più avanti, di istanze suggestive, e che appaiono superflue ai fini della definizione del giudizio.

Prima di entrare nel merito della controversia, vale la pena di sottolineare ciò che è stato già rilevato dalle difese avversarie, vale a dire che, quanto agli atti pregressi – la cui illegittimità costituisce la base fattuale sulla quale poggiano le domande della ricorrente-, si tratta di serie procedurali distinte, risalenti talune al Comune, altre alla Provincia, e che un giudicato si è formato in relazione ai dinieghi di concessione edilizia del Comune (annullati da questo G.A. con le richiamate sentenze non appellate), e in relazione al diniego (o parere sfavorevole) della Provincia, la sentenza relativa alla quale (n. 226/87) è stata confermata in appello con la pronuncia del Consiglio di Stato, pure retro richiamata, n. 1563/96. In relazione ai successivi due dinieghi provinciali di autorizzazione alla produzione dei prodotti farmaceutici –pure più addietro richiamati- i due ricorsi -come già rilevato- sono stati dichiarati perenti (evidentemente, per inattività delle parti).

2- In relazione alle domande di parte ricorrente, entrambe le amministrazioni evocate in giudizio sollevano eccezioni in buona parte analoghe -a parte il “rimpallo” di eventuali loro responsabilità risarcitorie, ognuna di esse ponendo l'accento sul fatto che l'origine dell'obbligazione di risarcimento risiede nei comportamenti e negli atti dell'altra (peraltro non senza una base di verità)-, essendo la domanda proposta in maniera indifferenziata nei confronti di entrambe le amministrazioni . Ed invero, entrambe eccepiscono l'avvenuta prescrizione in relazione agli atti di loro pertinenza, oltre che infondatezza nel merito, sotto profili in parte differenti.

In ordine a tali eccezioni, pare superfluo sottolineare che andrebbe esaminata per prima l'eccezione di prescrizione, per sua natura di carattere assorbente, nel senso che ove la stessa risultasse fondata, non occorrerebbe esaminare le questioni che

impingono nel merito. Senonché, prescindendo dal rilievo che la prescrizione appare sicuramente verificata sotto alcuni profili, mentre per altri versi appare di meno sicura delibazione, ritiene il Collegio di soprassedere al più approfondito esame di detta eccezione, poiché il ricorso si manifesta infondato nel merito, come si dirà qui di seguito.

3- In verità, la domanda risarcitoria all'esame, ancorché sorretta da imponente documentazione, non può considerarsi fondata alla luce di alcuni rilievi poco addietro richiamati, ma specialmente sulla scorta dell'art. 2043 c.c. e degli elementi la cui presenza tale norma richiede onde potere accedere al riconoscimento del diritto al risarcimento per equivalente.

In particolare, alla luce di quanto si è riportato già nella narrativa in fatto che precede, si osserva che, degli elementi che necessariamente debbono esistere per fondare una domanda di risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c., non può ritenersi ricorrere, nel caso di specie, in primo luogo, il nesso di causalità tra il comportamento (e gli atti) delle amministrazioni chiamate a risarcire e il verificarsi del danno lamentato, sotto il profilo sia del danno emergente, sia della perdita di *chances*. Ed invero, per quanto concerne i provvedimenti risalenti al Comune, l'illegittimità dei dinieghi di concessioni edilizie è stata superata dal successivo (per quanto tardivo) rilascio (come detto, nel 1988) delle concessioni medesime, delle quali la ricorrente non ha inteso (o potuto, come essa sostiene) avvalersi.

Piuttosto, come è emerso specialmente dalla discussione orale, il prodursi del danno pare ascrivibile al comportamento della stessa ricorrente, che non ha portato a termine la realizzazione delle opere di urbanizzazione, condizione precipua per la rimozione degli ostacoli all'avvio dell'attività produttiva, come si evince dall'art.11 della convenzione sottoscritta con il Comune e trascritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari il 16.05.85 (dove si precisa che "il Sindaco

rilascia le singole concessioni edilizie... dopo l'avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria, accertate mediante il verbale di ultimazione ”). Al riguardo, è pacifico in causa che tali opere, se pure iniziate (cfr. verbale di sopralluogo del 13.08.85), non sono state mai ultimate. Come appare evidente, insomma, non si può istituire un rapporto di causa – effetto tra l'illegittimità dei dinieghi comunali originari e del parere negativo della Provincia da una parte e l'evento dannoso dall'altra. Altri fattori estranei (i più rilevanti dei quali, del resto, ascrivibili alla stessa ricorrente, come si è detto) si sono inseriti nella successione degli eventi, in maniera tale da recidere qualsiasi nesso di causalità diretta con il menzionato accertamento giudiziale di illegittimità.

Per quanto concerne specificamente i successivi provvedimenti provinciali di sostanziale diniego dell'autorizzazione alla produzione delle due menzionate sostanze farmaceutiche, poi, si è già ricordato che i ricorsi proposti avverso tali dinieghi sono stati lasciati perimere dalla ricorrente, di tal che, ancora una volta, non può istituirsi un rapporto causale diretto tra detti dinieghi e il prodursi di un danno in capo alla ricorrente, che in questo caso è ascrivibile al suo stesso comportamento.

4- Nemmeno può dirsi sussistere l'elemento psicologico, vale a dire la colpa delle amministrazioni resistenti, dal momento che esse hanno agito –nell'emettere i provvedimenti e nel tener i comportamenti contestati - in un ambito di perseguimento dell'interesse pubblico affidato alle loro cure dall'ordinamento, senza che possano ravvisarsi particolari elementi di negligenza o errori inescusabili nell'interpretazione (secondo il loro apprezzamento) delle norme applicate.

La Provincia, in particolare, sembra avere perseguito l'intento di applicare le norme nella maniera più rispondente alla tutela della popolazione dal rischio che essa ha ravvisato nell'attivazione di uno stabilimento farmacologico (dove si fa uso, di norma, di sostanze chimiche non sempre innocue), per di più in una fase di

notevole mutamento ed innovatività dell'ordinamento in materia ambientale (proprio nella seconda parte del 1985 si erano susseguiti l'emissione del d.l. n. 312/85, l'emanazione della "legge Galasso" di conversione del medesimo e, in contemporanea, dei c.d. "galassini", decreti ministeriali di imposizione del vincolo paesaggistico su determinate aree). Ne consegue che in una fase di aumentata sensibilità per la tutela dell'ambiente rispetto ai fenomeni di antropizzazione, ben potevano apparire giustificati i timori dell'amministrazione provinciale sull'opportunità dell'insediamento, specie ove si tenga presente l'ubicazione del progettato stabilimento, localizzato in zona pre-montana ed in riva ad un torrente. In ogni caso, la novità e la complessità della normativa escludono la sussistenza di colpa grave o di errore inescusabile in capo all'amministrazione provinciale.

5- In definitiva, sia per l'inesistenza del nesso di causalità, sia per la non ravvisabilità dell'elemento psicologico in capo alle due amministrazioni resistenti, non può ritenersi comprovata l'esistenza del danno: più correttamente, il danno allegato, se e nella misura in cui possa considerarsi esistente, appare addebitabile piuttosto alla medesima ricorrente che alle due amministrazioni convenute (parenteticamente, si osserva che la ricorrente medesima si è, successivamente, liberata dell'area in questione –con i relativi manufatti esistenti, cedendola ad altra impresa e realizzando certamente un corrispettivo economico di cui non si dà conto). In definitiva, a giudizio del Collegio, nei confronti delle amministrazioni convenute, non è configurabile un'azione di danno, a titolo di dolo o colpa, difettandone i presupposti soggettivi.

Ne consegue che non occorre, a questo punto, soffermarsi sul *quantum del danno stesso*, la prova del quale, peraltro (se pure possa dirsi raggiunta), deve ritenersi ininfluenza ai fini del giudizio, una volta esclusa l'*an*; risulta, di conseguenza, superfluo disporre la richiesta CTU.

Conclusivamente, per le considerazioni su esposte, il ricorso deve considerarsi infondato e va, pertanto, rigettato.

La delicatezza e l'oggettiva opinabilità delle questioni trattate impone la compensazione integrale fra le parti delle spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo rigetta.

Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Italo Franco, Consigliere, Estensore

Marina Perrelli, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO